

Gazzetta ufficiale

C 488

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno

6 dicembre 2021

Sommario

II Comunicazioni

DICHIARAZIONI COMUNI

Parlamento europeo

Consiglio

Commissione europea

2021/C 488/01	Dichiarazioni sul regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013	1
2021/C 488/02	Dichiarazione sul regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013	3
2021/C 488/03	Dichiarazioni relative al regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione	6

II

(Comunicazioni)

DICHIARAZIONI COMUNI

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE EUROPEA

Dichiarazioni sul regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾

(2021/C 488/01)

Dichiarazione del Consiglio sulla semplificazione della PAC

Il nuovo modello di attuazione (NMA) dovrebbe consentire la sostituzione della liquidazione delle spese basata sulla conformità con una liquidazione delle spese basata sull'efficacia dell'attuazione, lasciando agli Stati membri il compito di concepire sistemi di controllo e sanzioni a livello nazionale, poiché si tratta di una questione inerente alla sussidiarietà.

Il Consiglio chiede che le disposizioni che la Commissione emanerà nei futuri orientamenti tengano pienamente conto della logica del nuovo modello di attuazione. Esse non dovrebbero portare alla reintroduzione di requisiti di conformità che vadano oltre il campo di applicazione definito all'articolo 37 del regolamento orizzontale.

In particolare, dovrebbero fornire un quadro migliore per la procedura di determinazione degli importi da escludere dal finanziamento dell'UE, in linea con l'attuale programmazione, tenendo conto della natura della violazione, al fine di garantire che siano proporzionati al livello del danno finanziario causato all'UE, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle anomalie connesse alla condizionalità. A tale proposito, esortiamo a chiarire ulteriormente la definizione di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance. Una carenza può essere individuata nel valutare il funzionamento degli organismi di governance e i requisiti di base dell'Unione, compresi i sistemi di rendicontazione. Ciò può avvenire mediante un riesame del sistema di controllo interno, comprese le prove di conformità. Le rettifiche finanziarie dovrebbero essere limitate agli scenari in cui sono rilevate gravi carenze sistemiche nei sistemi di governance. L'importo da escludere dovrebbe essere correlato all'importo indebitamente speso o alle sanzioni amministrative che sarebbero state applicate. Il ricorso a rettifiche forfetarie dovrebbe essere limitato ai casi in cui è impossibile calcolare l'importo esatto indebitamente speso.

Inoltre, gli orientamenti dovranno prevedere che le verifiche attese dagli organismi di certificazione si limitino, per quanto riguarda la valutazione dei sistemi di governance, alla gestione delle norme dell'Unione da parte di tali sistemi, senza estenderla alle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari stabilite nei piani strategici della PAC.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

Il Consiglio chiede alla Commissione di garantire, conformemente agli obiettivi annunciati, che il nuovo modello di attuazione non comporti un aumento significativo dell'onere per gli Stati membri, ma piuttosto una semplificazione generale, garantendo nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare attraverso la procedura di approvazione dei piani strategici della PAC e l'attuazione dell'articolo 59 del regolamento orizzontale. Il Consiglio chiede inoltre alla Commissione di non annullare i vantaggi amministrativi derivanti dall'introduzione del nuovo modello di attuazione richiedendo ulteriori relazioni sul monitoraggio e la valutazione.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla dimensione sociale della politica agricola comune

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a monitorare, mediante uno studio da effettuarsi due anni dopo i primi due anni di applicazione della condizionalità sociale da parte di tutti gli Stati membri, l'impatto del meccanismo sulle condizioni dei lavoratori e il funzionamento del sistema di sanzioni e, se del caso, a presentare proposte per rafforzare la dimensione sociale della PAC.

Entro il 2025 la Commissione valuterà la possibilità di includere nell'allegato XX l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sulla libera circolazione dei lavoratori e, se del caso, presenterà proposte in tal senso.

Dichiarazione della Commissione sulla possibilità per il Belgio di presentare due piani strategici della PAC

Alla luce delle disposizioni dell'articolo 104 del regolamento sui piani strategici della PAC concordate dai colegislatori e tenendo conto del quadro costituzionale specifico del Belgio, la Commissione conferma che accetterà la presentazione da parte del Belgio di un piano strategico della PAC per ciascuna delle entità federate competenti. Questo non incide sugli obblighi giuridici del Belgio ai sensi del regolamento sui piani strategici della PAC né li modifica.

Dichiarazione del Parlamento europeo sul ruolo del Consiglio europeo per quanto riguarda alcuni elementi legislativi della politica agricola comune

Il Parlamento europeo deplora il fatto che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 21 luglio 2020, abbia adottato decisioni su alcuni elementi legislativi della politica agricola comune che avrebbero dovuto essere decisi secondo la procedura legislativa ordinaria conformemente ai trattati. Il Parlamento europeo ritiene che tali decisioni preventive unilaterali siano inaccettabili e che incidano sui diritti del Parlamento europeo in quanto colegislatore che agisce su un piano di parità con il Consiglio.

Il Parlamento europeo deplora il fatto che il Consiglio non sia stato pertanto disposto ad avviare negoziati significativi con il Parlamento europeo in merito a tali elementi, in quanto già decisi dal Consiglio europeo.

In particolare, il Parlamento europeo rileva che il Consiglio non ha avviato negoziati significativi sulle disposizioni relative al livellamento e alla degressività di cui all'articolo 17 e sulla flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni del FEASR di cui all'articolo 96, e ritiene insoddisfacente l'esito dei negoziati su tali articoli.

Il Parlamento europeo esprime profondo rammarico per l'approccio del Consiglio e ritiene che esso comprometta il corretto funzionamento della procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo insiste pertanto sul fatto che ciò non dovrebbe ripetersi in alcun futuro negoziato nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

**Dichiarazione sul regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾**

(2021/C 488/02)

Dichiarazione del Consiglio sulla semplificazione della PAC

Il nuovo modello di attuazione (NMA) dovrebbe consentire la sostituzione della liquidazione delle spese basata sulla conformità con una liquidazione delle spese basata sull'efficacia dell'attuazione, lasciando agli Stati membri il compito di concepire sistemi di controllo e sanzioni a livello nazionale, poiché si tratta di una questione inerente alla sussidiarietà.

Il Consiglio chiede che le disposizioni che la Commissione emanerà nei futuri orientamenti tengano pienamente conto della logica del nuovo modello di attuazione. Esse non dovrebbero portare alla reintroduzione di requisiti di conformità che vadano oltre il campo di applicazione definito all'articolo 37 del regolamento orizzontale.

In particolare, dovrebbero fornire un quadro migliore per la procedura di determinazione degli importi da escludere dal finanziamento dell'UE, in linea con l'attuale programmazione, tenendo conto della natura della violazione, al fine di garantire che siano proporzionati al livello del danno finanziario causato all'UE, in particolare per quanto riguarda l'impatto delle anomalie connesse alla condizionalità. A tale proposito, esortiamo a chiarire ulteriormente la definizione di gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di governance. Una carenza può essere individuata nel valutare il funzionamento degli organismi di governance e i requisiti di base dell'Unione, compresi i sistemi di rendicontazione. Ciò può avvenire mediante un riesame del sistema di controllo interno, comprese le prove di conformità. Le rettifiche finanziarie dovrebbero essere limitate agli scenari in cui sono rilevate gravi carenze sistemiche nei sistemi di governance. L'importo da escludere dovrebbe essere correlato all'importo indebitamente speso o alle sanzioni amministrative che sarebbero state applicate. Il ricorso a rettifiche forfetarie dovrebbe essere limitato ai casi in cui è impossibile calcolare l'importo esatto indebitamente speso.

Inoltre, gli orientamenti dovranno prevedere che le verifiche attese dagli organismi di certificazione si limitino, per quanto riguarda la valutazione dei sistemi di governance, alla gestione delle norme dell'Unione da parte di tali sistemi, senza estenderla alle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari stabilite nei piani strategici della PAC.

Il Consiglio chiede alla Commissione di garantire, conformemente agli obiettivi annunciati, che il nuovo modello di attuazione non comporti un aumento significativo dell'onere per gli Stati membri, ma piuttosto una semplificazione generale, garantendo nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare attraverso la procedura di approvazione dei piani strategici della PAC e l'attuazione dell'articolo 59 del regolamento orizzontale. Il Consiglio chiede inoltre alla Commissione di non annullare i vantaggi amministrativi derivanti dall'introduzione del nuovo modello di attuazione richiedendo ulteriori relazioni sul monitoraggio e la valutazione.

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione su ulteriori
misure per proteggere il bilancio dell'Unione contro le frodi e le irregolarità mediante la richiesta di
un'applicazione generalizzata di uno strumento unico di estrazione dei dati nel quadro della politica
agricola comune**

Il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano a esaminare una proposta sull'uso obbligatorio di uno strumento di estrazione di dati negli Stati membri, a seguito della presentazione da parte della Commissione, entro il 2025, di una relazione di valutazione dell'uso dello strumento unico di estrazione dei dati e la relativa interoperabilità in vista di un suo uso generalizzato da parte degli Stati membri.

**Dichiarazione della Commissione sugli organismi di certificazione nel quadro della politica agricola
comune**

La Commissione prende atto dell'inserimento, nel regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, di un nuovo considerando 13 relativo alla comunicazione di informazioni sugli organismi di certificazione nominati. La Commissione riceve dagli Stati membri informazioni sulla nomina degli organismi di certificazione pubblici e privati e ne tiene un registro aggiornato a fini di monitoraggio. La Commissione rammenta il suo impegno a comunicare ogni anno al Parlamento l'elenco degli organismi di certificazione nominati.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

Dichiarazione della Commissione sui disimpegni FEASR nel quadro della politica agricola comune

La Commissione conferma che, in caso di rischio di disimpegno del finanziamento FEASR, i servizi della Commissione invieranno una lettera alle autorità degli Stati membri per avvertirle di tale rischio con sufficiente anticipo rispetto al termine applicabile di disimpegno automatico. Detta lettera ha lo scopo di incoraggiare un maggiore assorbimento del finanziamento FEASR e di studiare insieme agli Stati membri come conseguire tale risultato.

La Commissione si adopera per evitare i disimpegni anche in caso di situazioni specifiche. A tal fine saranno pienamente applicate le pertinenti norme del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune relative all'interruzione del periodo allo scadere del quale interviene il disimpegno in caso di procedimento giudiziario o ricorso amministrativo pendenti. Inoltre verrà pienamente rispettata, in particolare, la disposizione che prevede di non applicare i disimpegni in caso di mancato utilizzo degli impegni di bilancio per causa di forza maggiore avente serie ripercussioni sull'attuazione dei piani strategici della PAC.

Dichiarazione della Commissione sul raggruppamento dei poteri nel quadro della politica agricola comune

La Commissione rammenta il suo impegno a rispettare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il punto 31 dell'accordo stabilisce che i poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo. Le consultazioni nella preparazione degli atti delegati servono anche per indicare quali poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati.

Dichiarazione della Commissione relativa alle ulteriori misure a tutela del bilancio dell'UE dalle frodi e dalle irregolarità che prevedono l'uso obbligatorio dello strumento unico di estrazione dei dati fornito dalla Commissione

Nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, i punti da 30 a 33 prevedono che la Commissione metta a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per l'accesso e l'analisi dei dati necessari ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Le tre istituzioni hanno inoltre convenuto di cooperare con lealtà nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti atti di base, per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 a questo riguardo.

La Commissione accoglie con favore le nuove disposizioni che inseriscono nell'articolo del regolamento orizzontale l'obbligo per la Commissione di mettere a disposizione uno strumento unico di estrazione dei dati e quelle relative alla pubblicazione dei gruppi; tuttavia, l'approccio concordato dai colegislatori per la PAC non rispecchia adeguatamente l'ambizione voluta e lo spirito dell'accordo interistituzionale. La Commissione osserva comunque che, analogamente all'accordo sul regolamento recante disposizioni comuni, l'utilizzo di questo strumento da parte degli Stati membri non è obbligatorio. Pertanto, in linea con la dichiarazione della Commissione sull'accordo raggiunto dai colegislatori nel regolamento recante disposizioni comuni, la Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai colegislatori per la PAC a norma dell'articolo 59 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione), paragrafo 2, sull'uso di uno strumento unico di estrazione dei dati e sulla raccolta e la pubblicazione dei dati sui gruppi di cui all'articolo 98 (Trasparenza) non rafforzi in misura sufficiente la tutela del bilancio dell'Unione rispetto a frodi e irregolarità e non assicuri controlli efficienti su conflitti di interessi, irregolarità, situazioni di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi a fini illeciti. La Commissione accoglie pertanto con favore anche la dichiarazione comune delle tre istituzioni sullo strumento unico di estrazione dei dati.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sul monitoraggio annuale dell'efficacia dell'attuazione nel quadro della politica agricola comune

Il Parlamento europeo e la Commissione ricordano che, alla luce del nuovo modello di attuazione e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che saranno stabiliti nella politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027, le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio annuale e la verifica biennale dell'efficacia dell'attuazione rivestono un'importanza significativa per sostenere le ambizioni stabilite nei piani strategici della PAC.

In tale contesto, il Parlamento europeo e la Commissione convengono che è necessario che quest'ultima riferisca annualmente al Parlamento europeo, in sede di commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sui progressi compiuti nell'ambito del monitoraggio annuale dell'efficacia dell'attuazione.

Dichiarazione del Parlamento europeo sull'attuazione e la trasparenza della politica agricola comune

Il nuovo quadro giuridico della politica agricola comune (PAC) prevede una maggiore flessibilità per gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani strategici nazionali (PSN). Ciò consente un adeguamento alle esigenze locali pur continuando a garantire che i beneficiari finali rispettino le condizioni generali di ammissibilità. Il nuovo modello di attuazione, che introduce un approccio basato sui risultati, prevede anche un significativo trasferimento di responsabilità dal livello dell'Unione verso le amministrazioni nazionali per quanto riguarda la gestione e il controllo dei fondi agricoli dell'Unione.

Il Parlamento europeo ritiene che l'accordo interistituzionale raggiunto tra i legislatori contenga le necessarie salvaguardie per prevenire i rischi individuati al fine della corretta attuazione dei PSN degli Stati membri, come approvati dalla Commissione. Il Parlamento europeo seguirà da vicino l'attuazione dei PSN degli Stati membri approvati dalla Commissione ed eserciterà pienamente il proprio ruolo di supervisore del lavoro della Commissione attribuito dai trattati e definito nei regolamenti sulla PAC.

Il Parlamento europeo ritiene che il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune garantisca l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresa la raccolta e la pubblicazione di dati sui gruppi che assicurano controlli efficaci in merito a conflitti di interesse, irregolarità, doppi finanziamenti e uso illecito dei fondi a fini criminali. In vista dell'utilizzo di un unico strumento di estrazione dei dati negli Stati membri, il Parlamento europeo accoglie con favore l'impegno di esaminare una proposta relativa all'uso obbligatorio di tale strumento in tutti gli Stati membri, a seguito della relazione che la Commissione dovrà completare entro il 2025, con la valutazione del relativo utilizzo e della sua interoperabilità.

Dichiarazioni relative al regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽¹⁾

(2021/C 488/03)

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione su un impegno proattivo a livello multilaterale riguardo all'applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'UE ai prodotti agricoli importati

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di ricercare una maggiore coerenza tra le norme sanitarie e ambientali che si applicano ai prodotti agricoli nell'Unione europea e quelle che si applicano ai prodotti agricoli importati, conformemente alle norme commerciali internazionali. Per affrontare le questioni dello sviluppo sostenibile, in particolare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, che sono problematiche di portata globale, e per rispondere alle aspettative dei cittadini in materia di alimenti di migliore qualità e più sostenibili, l'Unione europea ha costantemente innalzato tali norme per molti anni. Il Green Deal europeo e le sue strategie settoriali, compresa la comunicazione della Commissione dal titolo «Dal produttore al consumatore», si adoperano per conseguire tale obiettivo e si tradurranno in un ulteriore innalzamento di tali norme applicate all'interno dell'UE, anche, se del caso, per i prodotti importati.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di impegnarsi proattivamente a livello multilaterale per aumentare l'ambizione in materia di obiettivi ambientali internazionali in sede di applicazione e miglioramento delle norme commerciali internazionali. Come indicato nella comunicazione della Commissione sul riesame della politica commerciale, è altresì opportuno che l'Unione europea, in determinate circostanze definite dalle regole dell'OMC, imponga che i prodotti agricoli importati rispettino determinati requisiti di produzione, in modo da garantire l'efficacia delle norme sanitarie, di benessere degli animali e ambientali che si applicano ai prodotti agricoli nell'Unione europea, e contribuire alla piena realizzazione delle comunicazioni sul Green Deal europeo e sulla strategia «Dal produttore al consumatore». Data l'importanza del suo mercato nel commercio internazionale, l'Unione europea può sfruttare la sua capacità di leva per innalzare le norme sanitarie e ambientali a livello mondiale e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi ambientali internazionali, come quelli dell'accordo di Parigi.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione accolgono con favore l'approccio più ampio proposto nel riesame della politica commerciale per quanto riguarda la necessità di un maggiore impegno a livello multilaterale per affrontare questioni chiave quali gli stock strategici, in particolare perché il cibo è un bene essenziale. Migliorare la sicurezza alimentare globale significa ridurre l'instabilità dei mercati agricoli grazie a una maggiore cooperazione a livello multilaterale che vada oltre la riduzione delle distorsioni del mercato, un fattore necessario ma non sufficiente nella stabilizzazione dei mercati internazionali.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle disposizioni dell'OCM relative al settore dello zucchero dell'UE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono le difficoltà che il settore saccarifero deve affrontare dopo l'abolizione delle quote zucchero a ottobre 2017, caratterizzate da instabilità sui mercati internazionali, stagnazione del consumo e calo della produzione di barbabietola da zucchero e di zucchero. Tale situazione è fonte di preoccupazione per il settore dello zucchero dell'UE.

Lo stato attuale del settore e le sue strategie di adattamento saranno oggetto di una valutazione approfondita nel quadro di uno studio che sarà presentato in autunno 2021. Lo studio analizzerà gli strumenti politici europei e nazionali disponibili per il settore saccarifero, i rispettivi ruoli del settore privato e delle istituzioni pubbliche nel rispondere ai principali rischi che gravano sul settore e individuerà possibili strategie per migliorare la resilienza del settore saccarifero europeo.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esamineranno gli eventuali adeguati sviluppi politici futuri alla luce delle principali conclusioni e dei risultati ottenuti nel contesto del presente studio. Tali sviluppi politici futuri potrebbero comprendere tutte le pertinenti iniziative normative e non normative relative agli strumenti di gestione del mercato e delle crisi, alla trasparenza del mercato nella catena di approvvigionamento dello zucchero, alle relazioni contrattuali tra coltivatori e produttori di zucchero, al commercio internazionale e all'evoluzione della bioeconomia.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'UE ai prodotti agricoli importati

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare, al più tardi nel giugno 2022, una relazione contenente una valutazione della logica e della fattibilità giuridica dell'applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'UE (comprese le norme in materia di benessere degli animali nonché i processi e i metodi di produzione) ai prodotti agricoli e agroalimentari importati, nonché a individuare iniziative concrete per garantire una migliore coerenza nella loro applicazione, conformemente alle norme dell'OMC. Tale relazione dovrebbe riguardare tutti i pertinenti settori di intervento pubblico, tra cui, ma non solo, la politica agricola comune, la politica in materia di salute e sicurezza alimentare, la politica ambientale e la politica commerciale comune.

Dichiarazione della Commissione sul riesame delle tolleranze all'importazione e dei limiti massimi di residui del Codex (CXL)

La Commissione europea continuerà a garantire che, a seguito di una valutazione approfondita delle informazioni scientifiche disponibili sulle sostanze attive nel contesto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e in conformità alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le tolleranze all'importazione e i limiti massimi di residui del Codex (CXL) siano valutati e riesaminati per le sostanze attive che non sono, o non sono più, approvate nell'UE, in modo che eventuali residui negli alimenti o nei mangimi non presentino alcun rischio per i consumatori. Oltre agli aspetti concernenti la salute e le buone pratiche agricole attualmente oggetto di esame, nel valutare le domande di tolleranza all'importazione o nel riesaminare la tolleranza all'importazione delle sostanze attive non più approvate nell'UE la Commissione terrà conto, conformemente alle norme dell'OMC, anche delle preoccupazioni ambientali di natura globale. La presentazione da parte della Commissione della proposta relativa a un quadro legislativo per sistemi alimentari sostenibili costituirà un ulteriore passo fondamentale verso il pieno conseguimento di tale ambiziosa finalità, in linea con gli obiettivi del Green Deal.

Dichiarazione della Commissione sull'etichettatura nutrizionale e l'indicazione degli ingredienti del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

La Commissione ritiene che i prodotti con un titolo alcolometrico inferiore o pari all'1,2 % debbano continuare a essere disciplinati dal regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti (regolamento FIC), e si riserva il diritto di ritornare al quadro giuridico per l'etichettatura dei vini in occasione della prossima iniziativa per l'etichettatura di tutte le bevande alcoliche nell'ambito del piano dell'UE per la lotta contro il cancro.

La Commissione ritiene inoltre che l'attuale compromesso sull'etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati per quanto riguarda l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale non possa essere considerato un precedente per future proposte legislative e negoziati e si riserva il diritto di allineare i requisiti di etichettatura per tutti i vini al piano dell'UE per la lotta contro il cancro.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT